



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 17/03/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di prestito personale mediante cessione del quinto di quote di pensione stipulato in data 23/02/15 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 16/04/19, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso pro quota delle commissioni non maturate per un totale di € 1.642,34.

Il ricorrente chiede il rimborso delle seguenti voci:

- 1) commissione attivazione € 496,25;
- 2) commissione di gestione € 119,37;
- 3) costi di intermediazione € 1.026,72.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in via principale:

- rigettare la richiesta di restituzione di ulteriori somme a titolo di commissioni di attivazione e di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato dall'intermediario, pari ad € 122,83;
- rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione in quanto al cliente è stata consegnata la prevista documentazione precontrattuale e l'incarico conferito contiene una dettagliata informativa circa l'oggetto, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le modalità di pagamento; peraltro tale commissione ha natura up front e la richiesta di retrocessione deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- rigettare la richiesta di rimborso delle spese assicurative, peraltro non richieste in sede di ricorso.

In via subordinata, l'intermediario chiede:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 122,83.

Successivamente alla seduta del 17 marzo 2020, data in cui il ricorso è stato deciso, l'intermediario ha inviato alla segreteria tecnica della documentazione volta a integrazione le proprie controdeduzioni e, in particolare, ha depositato copia della fattura relativa al pagamento del mediatore creditizio, nonché la relativa contabile.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve valutare l'ammissibilità di detti documenti ai fini probatori. La documentazione è stata inviata dall'intermediario tardivamente, ovvero successivamente alla decisione, pertanto, la stessa non può essere valutata ai fini della decisione. Nel caso di specie non si tratta di un invio di documentazione tardiva, ossia dopo il termine concesso all'intermediario per inoltrare controdeduzioni ma di un invio successivo alla decisione assunta dal Collegio.

L'intermediario si oppone al rimborso degli oneri assicurativi in ordine a due ragioni: a) le stesse non sono state richieste in sede di reclamo; b) la polizza per la copertura del rischio vita del cliente è stata sottoscritta direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario.

Sul punto si rileva che il ricorrente non ha chiesto il rimborso della predetta voce.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "*dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "*vita residua del contratto*" ha determinato, tanto nella "*giurisprudenza*" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina *sub* primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli*



interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “*forza di legge tra le parti*” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “*integrazione giudiziale secondo equità*” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “*up front*” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- 1) comm. attivazione € 328,14;
- 2) comm. intermediario € 678,90.

Va precisato che, anche avendo presente la documentazione tardivamente prodotta dall’intermediario, secondo gli indirizzi più recentemente condivisi da tutti i Collegi, formano comunque oggetto di retrocessione, secondo Lexitor e il Collegio di Coordinamento, le commissioni di intermediazione pure in presenza del mediatore.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

- 1) commissione gestione € 122,83. La predetta voce è stata rimborsa già in fase di conteggio estintivo da parte dell’intermediario.

L’importo complessivo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.007,04.

In relazione alle spese legali stante la natura seriale del contenzioso nulla è dovuto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.007,04.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO